

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe, 1/A – 95128 Catania

C.F. 93079890872



REGOLAMENTO CONSORTILE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

(D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

**Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario Unico
dei Consorzi della Sicilia n. 59 del 3 giugno 2014**

Dr. Filippo Scavuzzo

INDICE

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Forme di procedure in economia
- Art. 4 - Responsabile del Procedimento

PARTE SECONDA – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

- Art. 5 - Acquisizione di forniture e servizi
- Art. 6 - Limiti di applicazione per valore
- Art. 7 - Tipologie di forniture e servizi
- Art. 8 - Disposizioni per i servizi tecnici
- Art. 9 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 10 - Acquisizioni in amministrazione diretta
- Art. 11 - Acquisizioni per cottimo fiduciario
- Art. 12 - Procedura negoziata con affidamento diretto
- Art. 13 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 14 - Mercato elettronico
- Art. 15 - Scelta del Contraente
- Art. 16 - Acquisizioni con categorie protette
- Art. 17 - Garanzie
- Art. 18 - Perizia di variante e suppletiva
- Art. 19 - Forme di contratto
- Art. 20 - Esecuzione di forniture e servizi
- Art. 21 - Operazioni di verifica di regolare esecuzione
- Art. 22 - Pagamenti
- Art. 23 - Disposizione per i servizi di cui all'allegato IIB del Codice dei Contratti

PARTE TERZA – ESECUZIONE DI LAVORI

- Art. 24 - Esecuzione lavori
- Art. 25 - Tipologia di lavori in economia
- Art. 26 - Pubblicità e comunicazioni
- Art. 27 - Lavori in amministrazione diretta
- Art. 28 - Lavori per cottimo fiduciario
- Art. 29 - Procedura negoziata con affidamento diretto
- Art. 30 - Requisiti degli operatori economici
- Art. 31 - Scelta del contraente
- Art. 32 - Garanzie
- Art. 33 - Revisione prezzi
- Art. 34 - Perizia di variante e suppletiva
- Art. 35 - Forme di contratto
- Art. 36 - Piani di sicurezza
- Art. 37 - Lavori di urgenza
- Art. 38 - Lavori di somma urgenza
- Art. 39 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 40 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario
- Art. 41 - Certificato di regolare esecuzione dei lavori
- Art. 42 - Le commissioni di gara
- Art. 43 - Entrata in Vigore

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze del Consorzio di Bonifica 9 Catania, disciplina il ricorso al sistema semplificativo delle procedure in economia per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 125, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 disposta dall'articolo 358, comma 1, lettera f) del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In presenza di contratti misti comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture, si applica l'articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 2
(Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre a un notevole dispendio di tempo e risorse.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi del procedimento amministrativo.
3. nessuna acquisizione di fornitura, servizi ed esecuzione di lavori, può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia definita dal presente regolamento.
4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:
 - a) promuovere nelle scelte di acquisto la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
 - c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e/o riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili recuperati o da materie prime rinnovabili e che minimizzano la produzione di rifiuti.

ARTICOLO 3
(Forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) amministrazione diretta, in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati e/o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento;
 - b) cottimo fiduciario, in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a soggetti terzi.
2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4

(Responsabile del Procedimento)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure in economia viene nominato, di volta in volta, con atto deliberativo del Commissario Straordinario, fatta salva la possibilità di una nomina diversa con apposito provvedimento del Direttore Generale dell'Ente, e può essere individuato, relativamente ai lavori tra tutti i funzionari componenti l'Area Tecnica (Dirigente, Capo Settore, Funzionario direttivo, Funzionario non direttivo); mentre per le forniture di beni e servizi fra tutti i dipendenti le tre Aree consortili (Direttore, Dirigente, Capo Settore, Funzionario direttivo, Funzionario non direttivo). Le funzioni ed i compiti del Responsabile del Procedimento, sono disciplinati dall'articolo 10 del Codice dei Contratti Pubblici e dagli articoli 272 e 273 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

PARTE SECONDA

ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

ARTICOLO 5

(Acquisizione di forniture e servizi)

1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di affidamento per **l'acquisizione di forniture e/o servizi in economia**, ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici e degli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo il caso di affidamento diretto previsto all'articolo 12 del presente regolamento, è disposto con determinazione a contrarre del Direttore Generale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici. Il bene e/o servizio oggetto dell'acquisizione può essere reperito sul mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero sul mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di appartenenza. Se il bene e/o il servizio non è disponibile sul mercato elettronico, è possibile utilizzare l'indagine di mercato.

3. Tale suindicata determinazione del Direttore Generale dell'Ente deve attestare, inoltre, che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive convenzioni CONSIP per la fornitura o servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica e/o per motivi di non perfetta corrispondenza qualitativa del bene o del servizio da acquisire ovvero per altre ragioni motivate sempre dalla Stazione appaltante, alla acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri prezzo-qualità quelli previsti dalle convenzioni di riferimento CONSIP e che gli stessi non sono reperibili sul mercato elettronico.

ARTICOLO 6

(Limiti di applicazione per valore)

1. Le procedure per l'acquisizione in economia di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati della normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 7 (Tipologie di forniture e servizi)

1. In relazione alle esigenze funzionali del Consorzio di Bonifica sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e servizi:

BENI

- a) arredi, mobili ed attrezzature non informatiche;
- b) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;
- c) auto e motoveicoli;
- d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- e) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio, farmaci, materiale sanitario, e di pronto soccorso;
- f) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale e promozionale;
- g) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- h) prodotti per acquedottistica;
- i) materiale ed apparecchiature idrauliche;
- j) utensileria;
- k) pezzi speciali in acciaio e/o altri materiali;
- l) conglomerati cementiti preconfezionati;
- m) materiale edile;
- n) segnaletica stradale, barriere stradali e semaforo;
- o) carburante per autotrazione delle auto e dei motoveicoli di proprietà;
- p) pneumatici mezzi leggeri e pesanti;
- q) ricambi per auto e mezzi pesanti;
- r) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, linee fonia e dati, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- s) materiali di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- t) gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di particolari eventi di rappresentanza istituzionale;
- u) contrassegni, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati e etichette ufficio metrico;
- v) strumenti elettronici, di comunicazione di telefonia, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza, di proiezione, audio visivi.

SERVIZI

- a) servizi di telecomunicazioni;
- b) servizi di corriere, spedizione e consegna o altri servizi di trasporto o messaggeria;
- c) servizi assicurativi e di brokeraggio bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
- d) servizi di caricamento dati, archiviazione atti e pratiche di ufficio;

- e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione dei siti web istituzionali e informatizzazione degli adempimenti e aggiornamenti software;
- f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, collaudi statici e tecnico-amministrativi, analisi tecniche e finanziarie, studi geologici e geognostici, progettazioni, redazioni di piani particellari di esproprio, servizi legali, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, servizi di medicina del lavoro, incarichi di ingegneria in genere;
- g) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
- h) servizi di agenzie di viaggio, alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione;
- j) servizio di pulizia degli immobili di proprietà, e ove la Stazione appaltante decidesse di aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si applica l'articolo 286 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- k) servizi di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili consortili;
- l) servizi di tipografia, litografia, fotografia, realizzazione video, traduzione e trascrizione;
- m) servizi di rilegatura libri, registri, atti e pubblicazioni varie;
- n) servizi relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza;
- o) servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli con o senza conducente;
- p) servizi per la partecipazione e organizzazione di convegni, meeting, conferenze, corsi, seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e nell'interesse del Consorzio di Bonifica;
- q) servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
- r) servizi di supporto al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è consentita, inoltre, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei Contratti Pubblici, nei seguenti casi:

- risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
- completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
- acquisizione periodiche nella misura strettamente necessaria nel caso di contratti scaduti, nelle more di indire le ordinarie procedure di scelta del contraente;
- eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, ovvero per la salute pubblica nonché per il danno patrimoniale al Consorzio di Bonifica.

ARTICOLO 8

(Disposizioni per i servizi tecnici)

1. I servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito all'articolo 262 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sia

inferiore a Euro 40.000,00 (il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione alle future nuove disposizioni normative di adeguamento adottate dal legislatore) al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati con procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10 del medesimo Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e qui di seguito elencati:

- Redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento;

- Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;

- Direzione lavori, attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.

2. Per corrispettivi uguali o superiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti Pubblici e del Titolo II della Parte II del medesimo Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell'articolo 267 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. I servizi di supporto al Responsabile del procedimento possono essere affidati con la procedura del cottimo fiduciario con le modalità ed i limiti previsti al comma 1 del presente articolo.

4. Il collaudo. Ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici, nell'ipotesi che l'organico del Consorzio presenti carenze o, in esso, non siano compresi soggetti in possesso di specifiche professionalità necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 9

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 124, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ma, comunque, dovranno garantire i principi di massima trasparenza temperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici.

2. Ogni acquisizione è, inoltre, soggetta a tutte le normative vigenti in tema di tracciabilità, di registrazione, comunicazione, controllo e apertura CIG presso l'AVCP. Tali adempimenti devono essere effettuati dal Responsabile del Procedimento, all'uopo nominato.

3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'articolo 331, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 10

(Acquisizioni in amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento, organizza ed esegue le acquisizioni tramite il personale dipendente, anche allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e/o di servizi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

ARTICOLO 11
(Acquisizioni per cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi mediante cottimo fiduciario viene attivata in base all'eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi a cura del Dirigente di Area, a seguito di determinazione del Direttore Generale dell'Ente.

2. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati fra le ditte operanti nel relativo specifico settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui al successivo articolo 13 del presente regolamento. Gli operatori economici possono essere individuati tramite appositi elenchi aperti e periodicamente aggiornati (Albo di fiducia), mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12 del Codice dei Contratti Pubblici.

3. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche, CIG, CUP, e l'importo posto a base della gara al netto degli oneri fiscali;
- b) le garanzie richieste ai concorrenti, ove necessarie, quali ad esempio cauzione provvisoria e definitiva;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il termine di presentazione delle offerte;
- e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- i) la misura delle penali in conformità alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici;
- j) l'obbligo per il concorrente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- k) l'obbligo per il concorrente di dichiarare che l'offerta presentata tiene conto del costo del personale utilizzato per la realizzazione dell'affidamento;
- l) l'obbligo per il concorrente di dichiarare di aderire al Protocollo di Legalità di cui all'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- m) l'obbligo per il concorrente di dichiarare di rispettare quanto previsto di cui all'articolo 1, comma 17 del decreto legislativo 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- n) l'obbligo per il concorrente di dichiarare in merito ai requisiti soggettivi di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti;
- o) le indicazioni dei termini e modalità di pagamento;
- p) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici qualora l'importo a base di gara è pari o superiore a Euro 150.000.00 al netto degli oneri fiscali;
- q) obbligo per l'operatore economico, in caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale, le parti che ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o di know-how;

- r) l'impegno di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito alla tracciabilità dei flussi;
 - s) l'eventuale opzione di utilizzo del ribasso d'asta, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Ente, se trattasi di fondi consortili o, da parte degli organi finanziatori, se trattasi di fondi extra consortili.
4. La lettera di invito deve contenere, altresì, indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI, ove presenti e/o necessari.

ARTICOLO 12

(Procedura negoziata con affidamento diretto)

1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 (limite d'importo che di volta in volta sarà adeguato automaticamente in funzione delle disposizioni normative proposte dal legislatore) al netto degli oneri fiscali e, ove previsti di quelli previdenziali, si può procedere con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, previa determina di autorizzazione del Direttore Generale dell'Ente, o tramite Ordine di Acquisto presso il Mercato elettronico e/o, ove non presente all'interno del catalogo del Mercato elettronico, ad altro terzo operatore economico, previa comunque indagine di mercato acquisendo, di norma, almeno tre preventivi anche a mezzo fax, fatti salvi i casi di urgenza e/o specificità della fornitura del bene e/o del servizio da acquisire.
2. In deroga al precedente comma è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, senza l'acquisizione dei tre preventivi previsti sino all'importo complessivo di Euro 6.000,00 al netto degli oneri fiscali e/o previdenziali, ove previsti. Tale tipologia di affidamento, dovrà essere comunque formalizzato con apposito atto di determina del Direttore Generale dell'Ente, nella quale dovrà anche essere prevista l'automatico pagamento del relativo importo affidato, previa liquidazione di avvenuta e regolare esecuzione apposta sul documento fiscale, da parte del Responsabile del Procedimento
3. In caso di affidamento diretto a mezzo Ordinativo di Acquisto presso il Mercato elettronico, il Responsabile del Procedimento dovrà trasmettere all'Amministrazione copia di tale richiesta, corredata della documentazione necessaria al fine dell'emissione del mandato di pagamento della spesa.
4. Si precisa che per importi per forniture di beni e/o servizi pari e/o inferiori a Euro 20.000,00, è consentita l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 13

(Requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che prestano forniture e/o servizi in economia per importi superiori ad Euro 40.000,00, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità e la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.
2. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il Consorzio procederà alla verifica di quanto dichiarato da parte degli operatori economici concorrenti mediante accesso all'AVCpass di cui alla delibera dell'Autorità di Vigilanza n. 111 del 20 dicembre 2012.

ARTICOLO 14
(Mercato Elettronico)

1. Il ricorso al Mercato elettronico è consentito per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario
2. Le procedure in economia possono essere utilizzate per gli acquisti sul mercato elettronico, ai sensi dell'articolo 328, comma 4, lettera b), del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 15
(Scelta del Contraente)

1. Qualora non si proceda ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, la scelta del contraente avviene adottando uno dei seguenti criteri:
 - a) in base al prezzo più basso, mediante indicazione del massimo ribasso percentuale, qualora i lavori siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione, ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 118 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e verrà esaminata da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di nomina di commissari esterni, ove presente una carenza delle figure professionali richieste, il/i commissario/i nominati dovranno produrre un'auto certificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445, di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
2. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici, composta di norma da almeno tre funzionari competenti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, previa delibera del Commissario Straordinario.
3. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, sono effettuate da una Commissione giudicatrice composta almeno da tre componenti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati, a scelta fra i funzionari consortili, con determina dirigenziale.
4. Inoltre, sia nell'ipotesi di cui al comma 2. che al comma 3. del presente articolo, nella determina dirigenziale di nomina componenti la Commissione di gara, dovrà essere indicato e nominato un funzionario con funzioni di Responsabile delle Verifiche accreditato presso l'AVCpass.
5. Si può dare corso all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta qualora sia ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione appaltante. È, comunque, facoltà del Responsabile del Procedimento valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. Per le forniture e/o servizi con procedura negoziata con affidamento diretto di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, nella scelta del contraente non si applica il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 86, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

7. L'aggiudicazione provvisoria viene sempre ratificata con verbale di apertura buste e/o di gara, anche se informale, viene trasmessa al Direttore Generale dell'Ente che provvederà con apposito atto all'aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 16
(Acquisizioni con categorie protette)

1. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia, possono essere individuati anche tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito Albo Regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'articolo 5 della medesima legge 381/1991.

ARTICOLO 17
(Garanzie)

1. Gli operatori economici affidatari di forniture e/o servizi di singolo importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dal presentare cauzione definitiva, previa decisione del Responsabile del Procedimento che valuterà tenendo conto dell'affidabilità del contraente, dell'importo contrattuale e della tipologia delle forniture e dei servizi da eseguire.

ARTICOLO 18
(Perizia di varianti e suppletive)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del presente Regolamento, possono essere redatte perizie di varianti e/o suppletive così per come previsto dall'articolo 114, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici e con le modalità contenute nell'articolo 311, del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 19
(Forme di contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario di fornitura di beni e/o servizio, viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

- a) per importi inferiori ad Euro 40.000,00, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e/o della prestazione;
- b) accettazione, ove presente, del capitolato e/o del computo metrico estimativo, con sottoscrizione degli elaborati;
- c) per importi pari e/o superiori ad Euro 40.000,00, mediante stipula di apposito contratto e/o disciplinare di incarico per scrittura privata.

2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel tempo in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.

ARTICOLO 20
(Esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore di esecuzione, ove quest'ultimo nominato.

2. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'affidatario, l'Amministrazione, nella persona del Dirigente di Area competente, su segnalazione del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

3. Il Dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela e la salvaguardia dell'Ente.

ARTICOLO 21

(Operazioni di verifica di regolare esecuzione)

1. Per le forniture e/o i servizi di importo inferiore a Euro 207.000,00 (soglia comunitaria) al netto degli oneri fiscali (limite d'importo che di volta in volta sarà adeguato automaticamente in funzione delle disposizioni normative proposte dal legislatore), la regolare esecuzione viene attestata da parte del Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del contratto ove nominato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale dell'operatore economico affidatario.

2. Il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, sulla base degli accertamenti effettuati, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni contrattuali.

3. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano delle lievi difformità alle prescrizioni tecniche e che sono posti alle condizioni tecniche prescritte a seguito di limitati interventi dell'affidatario, salvo, comunque, la richiesta della penalità per ritardata consegna.

4. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e/o sostituite a cura e spese dell'operatore economico affidatario.

5. Le eventuali imperfezioni o difetti non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico affidatario da responsabilità.

ARTICOLO 22

(Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione e verifica della regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale, che dovrà essere debitamente liquidato dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, previa acquisizione e verifica del documento di regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente in materia.

2. Per importi inferiori a Euro 20.000,00, al netto degli oneri fiscali, il concorrente aggiudicatario potrà produrre, in alternativa al DURC, apposita dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale a corredo del documento fiscale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 23

(Disposizioni per i servizi di cui all'allegato IIB del Codice dei Contratti Pubblici)

1. Le procedure previste nel presente regolamento possono essere applicate anche per l'acquisizione dei servizi elencati nell'allegato IIB del Codice dei Contratti Pubblici e contenuti nell'elenco di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

PARTE TERZA

ESECUZIONE DEI LAVORI

ARTICOLO 24

(Esecuzioni lavori)

1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione dei **lavori in economia**, con riferimento all'articolo 125 del Codice dei Contratti Pubblici e agli articoli 173-177 e da 203-210 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, salvo quanto previsto all'articolo 29 del presente regolamento, avviene sulla base degli atti di programmazione dell'Ente ed è disposto con delibera del Commissario Straordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Nel caso in cui l'incidenza della mano d'opera, necessaria per l'esecuzione dei lavori, sia superiore al 50%, rispettivamente all'acquisizione dei materiali e/o noli, l'intervento deve intendersi come **esecuzione di lavori** e, pertanto, seguirà le disposizioni normative contenute nella **Parte Terza** del presente Regolamento.

4. Qualora l'incidenza della mano d'opera, necessaria per l'esecuzione dei lavori, sia inferiore al 50%, rispettivamente all'acquisizione dei materiali e/o noli, l'intervento deve intendersi come **acquisizione di beni e/o servizi** e, pertanto, seguirà le disposizioni normative contenute nella **Parte Seconda** del presente Regolamento.

ARTICOLO 25

(Tipologia lavori in economia)

1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori a Euro 200.000,00 (il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione alle future nuove disposizioni normative di adeguamento adottate dal legislatore) al netto degli oneri fiscali, secondo le previsioni dell'articolo 128 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 13 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

- a) manutenzione o riparazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 53, 121 e 122 del Codice dei Contratti Pubblici;
- b) manutenzione di opere e impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di fabbricati e/o impianti sia di proprietà del Consorzio, sia in uso locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
- d) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- e) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

- f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- g) lavori di smaltimento rifiuti speciali;
- h) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti;
- i) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di completare i lavori.

2. Per i lavori in amministrazione diretta il limite del valore complessivo per singolo intervento non può superare la soglia di Euro 50.000,00 al netto degli oneri fiscali.

3. I costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'articolo 131 del Codice dei Contratti Pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.

ARTICOLO 26

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia per l'esecuzione di lavori non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 124, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici ma, comunque, dovranno garantire i principi di massima trasparenza contemperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici.

2. Ogni acquisizione è, inoltre, soggetta a tutte le normative vigenti in tema di tracciabilità, di registrazione, comunicazione, controllo e apertura CIG presso l'AVCP. Tali adempimenti devono essere effettuati dal Responsabile del Procedimento, all'uopo nominato.

3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'articolo 331, comma 3 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 27

(Lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue l'intervento con il personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e/o servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 28

(Lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori per cottimo fiduciario, il Responsabile del Procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 8 e 12, del Codice dei Contratti Pubblici. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso.

2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:

- a) denominazione dei lavori, le caratteristiche tecniche, i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo complessivo per i lavori a corpo con l'indicazione distinta degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- b) requisiti di ordine generale e speciale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, che occorrono possedere per partecipare alla gara;
- c) criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) garanzie richieste (cauzione provvisoria e definitiva) per importi superiori a Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali;
- e) termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
- f) indicazione dei termini e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori;
- g) l'obbligo per il concorrente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- h) l'obbligo per il concorrente di dichiarare che l'offerta presentata tiene conto del costo del personale utilizzato per la realizzazione dell'intervento;
- i) l'obbligo per il concorrente di dichiarare di aderire al Protocollo di Legalità di cui all'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- j) l'obbligo per il concorrente di dichiarare e di rispettare quanto previsto all'articolo 1, comma 17 del decreto legislativo 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);
- k) l'impegno di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm.ii., in merito alla tracciabilità dei flussi;
- l) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- m) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- n) la misura delle penali in conformità alle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti Pubblici;
- o) le indicazioni dei termini e le modalità di pagamento;
- p) lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto (se predisposti);
- q) il codice identificativo gare (CIG) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza
- r) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici qualora l'importo a base di gara è pari o superiore a Euro 150.000.00 al netto degli oneri fiscali;
- s) obbligo per l'operatore economico, in caso di aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa, di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale, le parti che ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o di know-how;
- t) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta le eventuali prestazioni che intende sub affidare a terzi;
- u) l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali e know-how;
- v) l'eventuale opzione di utilizzo del ribasso d'asta, previa autorizzazione della Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 29

(Procedura negoziata con affidamento diretto)

1. Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 (limite d'importo che di volta in volta sarà adeguato automaticamente in funzione delle disposizioni normative proposte dal legislatore) al netto degli oneri fiscali, si può procedere con affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, previa determina di autorizzazione del Direttore Generale dell'Ente, ad altro terzo operatore economico, previa comunque indagine di mercato, acquisendo, di norma, almeno tre preventivi

anche a mezzo fax, fatti salvi i casi di urgenza e/o specificità della fornitura del bene e/o del servizio da acquisire.

2. In deroga al precedente comma è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, senza l'acquisizione dei tre preventivi previsti sino all'importo complessivo di Euro 6.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tale tipologia di affidamento, dovrà essere comunque formalizzata con apposito atto di determina del Direttore Generale dell'Ente, nella quale dovrà anche essere prevista l'automatico pagamento del relativo importo affidato, previa liquidazione di avvenuta e regolare esecuzione apposta sul documento fiscale, da parte del Responsabile del Procedimento.

3. Si può prescindere, altresì, dalla richiesta di pluralità di preventivi, , trattando direttamente con un operatore economico, nei seguenti casi:

quando vi sia motivata specialità e/o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;

un caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

4. Si precisa che per importi per forniture di beni e/o servizi pari e/o inferiori a Euro 20.000,00, è consentita l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC), mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 30

(Requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo complessivo pari o inferiore a Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38, comma 1 e 39, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti Pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo 90 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

2. Per i lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 oltre agli oneri fiscali, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire.

ARTICOLO 31

(Scelta del contraente)

1. Qualora non si proceda ai sensi dell'articolo 29 del presente Regolamento, la scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:

c) in base al prezzo più basso, mediante indicazione del massimo ribasso percentuale, qualora i lavori siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione, ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 118 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

d) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e verrà esaminata da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di nomina di commissari esterni, ove presente una carenza delle figure

professionali richieste, il/i commissario/i nominati dovranno produrre un'auto certificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445, di incompatibilità e/o inconfiribilità dell'incarico di cui al D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

2. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 84 del Codice dei Contratti Pubblici, composta di norma da almeno tre funzionari competenti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, previa delibera del Commissario Straordinario.

3. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, sono effettuate da una Commissione giudicatrice composta almeno da tre componenti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, nominati, a scelta fra i funzionari consortili, con determina dirigenziale.

4. Inoltre, sia nell'ipotesi di cui al comma 2. che al comma 3. del presente articolo, nella determina dirigenziale di nomina componenti la Commissione di gara, dovrà essere indicato e nominato un funzionario con funzioni di Responsabile delle Verifiche accreditato presso l'AVCpass.

5. Si può dare corso all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta qualora sia ritenuta congrua e vantaggiosa per la Stazione appaltante. È, comunque, facoltà del Responsabile del Procedimento valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

6. Per i lavori con procedura negoziata con affidamento diretto di cui all'articolo 28 del presente Regolamento, nella scelta del contraente non si applica il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 86, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici.

7. L'aggiudicazione provvisoria viene sempre ratificata con verbale di apertura buste e/o di gara, anche se informale, viene trasmessa al Direttore Generale dell'Ente che provvederà con apposito atto all'aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 32

(Garanzie)

1. Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici possono essere esonerati dal presentare cauzione definitiva, previa decisione del Responsabile del Procedimento che valuterà tenendo conto dell'affidabilità del contraente, dell'importo contrattuale e della tipologia dei lavori da eseguire.

2. Per i lavori di importo superiore a Euro 40.000,00 e fino a Euro 150.000,00, è fatto obbligo della presentazione della cauzione definitiva occorrente per la consequenziale stipula del contratto.

3. Per i lavori di importo superiori a Euro 150.000,00 le garanzie saranno prestate ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 123 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e nei modi previsti dall'articolo 75 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 33

(Revisione prezzi)

1. È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, comma 1, del codice civile.

ARTICOLO 34
(Perizia di varianti e suppletive)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del presente Regolamento, possono essere redatte perizie di varianti e/o suppletive così per come previsto dall'articolo 132, del Codice dei Contratti Pubblici e con le modalità contenute nell'articolo 161, del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 35
(Forme di contratto)

1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

- a) per importi inferiori ad Euro 40.000,00, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e/o della prestazione;
- b) accettazione, ove presente, del capitolato e/o del computo metrico estimativo, con sottoscrizione degli elaborati;
- c) per importi pari e/o superiori ad Euro 40.000,00, mediante stipula di apposito contratto e/o disciplinare di incarico per scrittura privata.

2. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto deve, di norma, riportare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione dei lavori;
- e) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei Contratti Pubblici;
- f) le modalità di pagamento;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) il capitolato tecnico (se eventualmente predisposto).

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici.

ARTICOLO 36
(Piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ove previsto, va redatto il piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti Pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 37
(Lavori di urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale redatto dal

Dirigente dell'Area competente o dal tecnico incaricato, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.

2. Il verbale, corredato da una perizia estimativa per la copertura della spesa, verrà trasmesso all'Amministrazione per la consequenziale adozione dell'atto deliberativo di autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ARTICOLO 38

(Lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il Responsabile del Procedimento provvede alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 37 del presente regolamento ed all'immediata esecuzione dei lavori o, comunque, a tutto quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento.

3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'operatore economico affidatario

4. Il Responsabile del Procedimento compila, entro il termine di dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Amministrazione per la consequenziale approvazione e copertura della spesa.

5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il Responsabile del Procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

ARTICOLO 39

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal Responsabile del Procedimento o, se nominato, dal Direttore dei Lavori nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture e previa verifica del documento di regolarità contributiva secondo la normativa vigente in materia;

b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.

2. Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto di liquidazione sulle fatture da parte del Responsabile del Procedimento o, se nominato, dal Direttore dei Lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato e previa verifica del documento di regolarità contributiva secondo la normativa vigente in materia, che comunque potrà essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, semprechè l'importo dei lavori sia inferiore ad Euro 20.000,00 al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 40

(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e liquidati dal Responsabile del procedimento o, se nominato, dal Direttore dei Lavori, in base alle specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su prestazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base

di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione e previa verifica del documento di regolarità contributiva secondo la normativa vigente in materia. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dagli articoli 203-210 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 41

(Certificato di regolare esecuzione dei lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, è attestata dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto di liquidazione sulla fattura.

2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori e dovrà essere formalmente approvato dalla Stazione appaltante.

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 42

(Commissioni di gara e/o di apertura buste offerte)

1. Le Commissioni di gara e/o di apertura buste offerte interne per lavori, forniture e servizi, vengono nominate con determina del Direttore Generale dell'Ente, dopo la scadenza del giorno fissato per la presentazione delle offerte.

2. I componenti le commissioni interne vengono nominati con determina dirigenziale in numero dispari (tre) e sono composte da funzionari consortili di cui uno con funzioni di presidente e un altro con funzioni di segretario verbalizzante. Gli stessi possono essere individuati, sotto indicazione del Responsabile del Procedimento, come Responsabili delle Verifiche e accreditati presso l'AVCpass.

3. Ai componenti spetta un compenso quale indennità di funzione che qui di seguito viene indicato:

a) per importi pari o inferiori ad Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali

Presidente Euro 50,00

Componente Euro 25,00

Segretario verbalizzante Euro 25,00

b) per importi superiori ad Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali e fino ad Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali

Presidente Euro 100,00

Componente Euro 50,00

Segretario verbalizzante Euro 50,00

c) per importi superiori ad Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali e fino a Euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali

Presidente Euro 200,00

Componente Euro 100,00

Segretario verbalizzante Euro 100,00

d) per importi superiori a Euro 500.000,00

Presidente	Euro 400,00
Componente	Euro 200,00
Segretario verbalizzante	Euro 200,00

4. Gli importi di cui sopra si intendono al netto delle ritenute di legge e vengono erogati per ogni singola seduta di gara.

ARTICOLO 43

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso adottata dall'organo consortile deputato e previa acquisizione del relativo parere di legittimità rilasciato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio I - Vigilanza Consorzi di Bonifica - e sarà pubblicato sul sito web dell'Ente, all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente", istituita ai sensi delle nuove disposizioni normative in materia di trasparenza della pubblica amministrazione (D.Lgs. 6 novembre 2012, n. 190).

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.